



Analisi

PENSIONI

Gli effetti del taglio sulla perequazione delle pensioni

2023-2024-2025



13 settembre 2024

A cura del Dipartimento Previdenza della CGIL e dello SPI-CGIL

Il presente lavoro costituisce un'analisi degli effetti sulla perequazione dei trattamenti pensionistici, a partire dalla legge di Bilancio per l'anno 2023: legge 197/2022, all'art. 1, commi 309 e 310, che ridetermina, in via transitoria per il biennio 2023/2024, il meccanismo di indicizzazione delle pensioni. L'analisi considera anche la modifica introdotta con la legge di Bilancio 2024 (legge 213/2024) e stima gli impatti dell'eventuale taglio dell'indicizzazione per l'anno 2025, nel caso in cui il Governo dovesse decidere di prorogare il medesimo taglio per il biennio precedente.

Ricordiamo che la disciplina generale a regime - legge 388/2000, modificata dalla legge 160/2019 – temporaneamente sospesa per il biennio 2023-2024, dalla legge di bilancio 2023 – prevede che la perequazione venga riconosciuta per fasce di importo lordo del trattamento pensionistico complessivo, nel modo seguente:

- ✓ fascia di importo del trattamento complessivo fino a 4 volte il minimo, nella misura del 100% del tasso di indicizzazione;
- ✓ fascia di importo del trattamento complessivo tra 4 e 5 volte il minimo, nella misura del 90% del tasso di indicizzazione;
- ✓ fascia di importo del trattamento complessivo superiore a 5 volte il minimo, nella misura del 75% del tasso di indicizzazione.

Per gli anni **2023 e 2024** - in deroga alle regole ordinarie – viene deciso, con il comma 309, una modalità di indicizzazione, che prevede l'applicazione sull'importo complessivo del trattamento pensionistico di **una sola aliquota di rivalutazione** (aliquota variabile, per classi di importo, in ragione dell'importo complessivo del trattamento di pensione).

I trattamenti pensionistici vengono suddivisi in 6 classi di importo complessivo. Nello specifico, nel 2023 e nel 2024, i trattamenti pensionistici di importo lordo complessivo:

1. fino a 4 volte il minimo (2.102,52 euro mensili nel 2023) vengono rivalutati in misura pari al 100% del tasso di indicizzazione;
2. tra 4 e 5 volte il minimo (tra 2.102,52 e 2.626,90 nel 2023) in misura pari all'85% del tasso di indicizzazione;
3. tra 5 e 6 volte il minimo (tra 2.626,90 e 3.152,28 nel 2023) in misura pari al 53% del tasso di indicizzazione;
4. tra 6 e 8 volte il minimo (tra 3.152,28 e 4.203,04 nel 2023) in misura pari al 47% del tasso di indicizzazione;
5. tra 8 e 10 volte il minimo (tra 4.203,04 e 5.253,80 nel 2023) in misura pari al 37% del tasso di indicizzazione;
6. superiore a 10 volte il minimo, in misura pari al 32% del tasso di indicizzazione.

Per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie di importo è stata prevista una clausola di salvaguardia che interviene quando, calcolando la perequazione con la percentuale della relativa classe di importo, il risultato ottenuto è inferiore al limite della classe di importo precedente perequato.

Il tasso di indicizzazione provvisorio che è stato applicato ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2023, determinato dal decreto interministeriale (Mef e Mlps) del 10/11/2022, è risultato pari a +7,3%. Il tasso di indicizzazione definitivo comunicato dall'Istat con nota del 17/01/2023 è risultato pari +8,1%.

Pertanto, dal 2023 la perequazione (provvisoria + 7,3% dal 1° gennaio 2023; congruaggio + 0,8%, dal 1° gennaio 2024, - anticipato a fine anno 2023 - ma con effetto dal 1° gennaio 2023) è stata attribuita nella misura del:

1. 8,1% (100% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il minimo;
2. 6,885% (85% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 4 a 5 volte il minimo;
3. 4,293% (53% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 5 a 6 volte il minimo;
4. 3,807% (47% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 6 a 8 volte il minimo;
5. 2,997% (37% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 8 a 10 volte il minimo;
6. 2,592% (32% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo superiore a 10 volte il minimo.

Invece, il tasso di inflazione per il 2023, con effetto per la rivalutazione delle pensioni dal 2024, è stato pari a +5,4%, la legge n.213/2023 ha modificato ulteriormente la percentuale di perequazione per le pensioni sopra 10 volte il trattamento minimo dal 32% al 22%.

Secondo tale tasso di indicizzazione, nel 2024, la perequazione provvisoria è stata attribuita nella misura del:

1. 5,4% (100% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo fino a 4 volte il minimo;
2. 4,590% (85% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 4 a 5 volte il minimo;
3. 2,862% (53% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 5 a 6 volte il minimo;
4. 1,998% (47% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 6 a 8 volte il minimo;
5. 2,997% (37% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo da 8 a 10 volte il minimo;
6. 1,728% (22% del tasso di indicizzazione) per i trattamenti di importo complessivo superiore a 10 volte il minimo.

Complessivamente la **stretta sulla perequazione** (art.1 comma 309, legge 197/2022), **ha prodotto un risparmio per le casse dello Stato, con conseguente taglio sulle pensioni, di oltre 3 miliardi e mezzo nell'anno 2023 e di oltre 6 miliardi e 800 milioni nell'anno 2024. Per il decennio 2023/2032 il risparmio contabilizzato nella documentazione sopra specificata ammonta ad oltre 61 miliardi di euro.**

Al netto degli effetti fiscali, la minore spesa pensionistica contabilizzata è stata di oltre 2 miliardi e 100 milioni di euro, nel 2023 e di oltre 4 miliardi di euro nel 2024. Nel decennio 2023/2032 la minore spesa pensionistica contabilizzata ammonta complessivamente a 36 miliardi e 805 milioni di euro, pari esattamente al 60% della minore spesa lorda (trattandosi di un intervento che riduce le pensioni medie alte, la trattenuta media fiscale è stata stimata nella misura del 40% del mancato incremento di perequazione).

Di seguito si riporta la tabella A contenuta nella relazione tecnica e nota di lettura al disegno di legge di bilancio 2023.

TABELLA A

MINORE SPESA PENSIONISTICA A SEGUITO DI LdB 2023

In milioni di euro

Minore spesa pensionistica	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
lordo effetti fiscali	3.535	6.831	6.589	6.557	6.495	6.427	6.353	6.273	6.188	6.095
netto effetti fiscali	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Dati da Relazione tecnica alla Ldb 2023

In merito alla contabilizzazione delle stime della minore spesa pensionistica, viene fatto riferimento al tasso di indicizzazione provvisorio del +7,3%, previsto dal decreto interministeriale del 10/11/2022 e alle previsioni della NADEF che si attestano al +7,8%. Tenuto conto che il dato ISTAT definitivo è risultato pari a +8,1% e che l'intervento normativo operato con la legge di Bilancio 2023, genera risparmi, la sottostima della rivalutazione determina un ammontare di risparmi più ampi di quelli contabilizzati, anche sommando l'ulteriore taglio della percentuale di rivalutazione per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.

Sino a qui l'analisi ha scattato una fotografia di quello che ha determinato il taglio della rivalutazione a seguito della Ldb 2023 e 2024, considerando invece le ipotesi sempre più insistenti che circolano, rispetto all'ennesimo taglio sulle rivalutazioni, l'analisi di seguito riportata quantifica gli eventuali effetti del taglio sulla perequazione per il 2025 e gli effetti di questi tagli cumulati sull'attesa di vita media.

Abbiamo quindi stimato, gli impatti di questa revisione del meccanismo di indicizzazione, prendendo a riferimento 4 importi di pensione diversi, da 2.300 euro, 2.800 euro, 3.320 euro e 3.840 euro lordi.

Nella tabella A abbiamo calcolato gli impatti dei tagli della rivalutazione già previsti per gli anni 2023 e 2024

TAB. A

EFFETTO DEL TAGLIO SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI (2023-2024)

classe di importo	anno 2022		perequazione anno 2023 (+8,1%)						perequazione anno 2024 (+5,4%)					
	importo pensione		lordo		netto		differenza x 13		lordo		netto		differenza	
	lordo	netto	388/2000	LB 2023	388/2000	LB 2023	lorda	netta	388/2000	LB 2024	388/2000	LB 2024	lorda	netta
tra 4 e 5 TM	2.300	1.732	2.485	2.458	1.842	1.826	342	203	2.618	2.571	1.941	1.913	605	359
tra 5 e 6 TM	2.800	2.029	3.019	2.920	2.159	2.100	1.285	762	3.177	3.004	2.272	2.170	2.246	1.333
tra 6 e 7 TM	3.320	2.337	3.571	3.446	2.486	2.412	1.615	958	3.751	3.534	2.613	2.484	2.816	1.671
tra 7 e 8 TM	3.840	2.646	4.122	3.986	2.800	2.726	1.768	963	4.324	4.087	2.930	2.801	3.082	1.679

Nella tabella B, invece abbiamo calcolato i possibili effetti del taglio della rivalutazione delle pensioni, assumendo come indice provvisorio di inflazione l'1,5 e ipotizzando che il Governo decida di prorogare anche per il 2025 il meccanismo degli scaglioni con le medesime aliquote previste nel 2024.

TAB.B

STIMA DEL TAGLIO SULLA PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI PER IL 2025

perequazione anno 2025 (+1,5%)*					
lordo		netto**		differenza	
388/2000	LB 2025	388/2000	LB 2025	lorda	netta
2.657	2.604	1.964	1.933	685	406
3.223	3.031	2.300	2.186	2.489	1.476
3.803	3.562	2.644	2.501	3.134	1.859
4.383	4.116	2.962	2.817	3.474	1.892

Come si può notare dalla tabella B, se il Governo decidesse di prorogare il taglio della perequazione, con gli stessi criteri adottati precedentemente, per una pensione che nel 2022 aveva un importo di 2.300 euro lorde (1.732 netta), per gli effetti del taglio 2023 e 2024 che si cumulano, nel 2025 avrebbe una perdita lorda di 685 euro.

Al crescere degli importi di pensione il taglio per il 2025 aumenta, raggiungendo 2.489 euro lordi per una pensione di 2.800 euro lorde, 3.134 euro lorde per una pensione di 3.320 euro lorde (2.337 euro nette) e 3.474 per una pensione lorda nel 2023 pari a 3.840 euro lordi (2.646 euro netti).

Gli effetti cumulati sono molto chiari nella tabella C, che di seguito viene riportata, dove si potrà evincere anche la perdita netta complessiva nel triennio 2023-2025, che raggiunge per una pensione netta nel 2022 di euro 1.732 euro un importo di 968 euro, per una pensione netta di euro 2.029 una perdita complessiva di euro 3.571 euro, per una pensione netta di 2.337 euro una perdita complessiva di 4.487 euro, fino a raggiungere per una pensione netta di euro 2.646 euro una perdita netta complessiva di 4.534 euro.

TAB. C

STIMA DEL TAGLIO ALLA RIVALUTAZIONE NEL TRIENNIO 2023-2025

classe di importo	anno 2022		perequazione anno 2023 (+8,1%)						perequazione anno 2024 (+5,4%)						perequazione anno 2025 (+1,5%)*						perdita netta nel triennio
	importo pensione		lordo		netto		differenza x 13		lordo		netto		differenza		lordo		netto**		differenza		
	lordo	netto	388 /2000	LB 2023	388 /2000	LB 2023	lorda	netta	388 /2000	LB 2024	388 /2000	LB 2024	lorda	netta	388 /2000	LB 2025	388 /2000	LB 2025	lorda	netta	
tra 4 e 5	2.300	1.732	2.485	2.458	1.842	1.826	342	203	2.618	2.571	1.941	1.913	605	359	2.657	2.604	1.964	1.933	685	406	968
tra 5 e 6	2.800	2.029	3.019	2.920	2.159	2.100	1.285	762	3.177	3.004	2.272	2.170	2.246	1.333	3.223	3.031	2.300	2.186	2.489	1.476	3.571
tra 6 e 7	3.320	2.337	3.571	3.446	2.486	2.412	1.615	958	3.751	3.534	2.613	2.484	2.816	1.671	3.803	3.562	2.644	2.501	3.134	1.859	4.487
tra 7 e 8	3.840	2.646	4.122	3.986	2.800	2.726	1.768	963	4.324	4.087	2.930	2.801	3.082	1.679	4.383	4.116	2.962	2.817	3.474	1.892	4.534

*la perequazione dal 1.1.2025 è calcolata con il meccanismo attuato nel 2024 sulla base del tasso di indicizzazione dell'1,5%

**le trattenute irpef per l'anno 2025 sono calcolate con le regole adottate nel 2024

le addizionali regionali sono calcolate con le seguenti modalità: redditi da 0 a 15 mila euro: 1,23%; da 15 a 28 mila euro: 1,53%; da 28 a 50 mila euro: 1,70%; oltre 50 mila euro: 1,73%. Le addizionali comunali con l'aliquota dello 0,8%.

Proprio in considerazione del meccanismo di rivalutazione che di fatto non permette il recupero del taglio subito negli anni, abbiamo calcolato l’impatto della riduzione di perequazione effettuata nel biennio 2023 e 2024 e presunto 2025, sull’attesa di vita

Per le stime sull’impatto sull’attesa di vita abbiamo utilizzato il dato istat 2023: 83,8 anni per gli uomini e 85,6 per le donne e un’età del pensionato o della pensionata di 62 anni.

Come si potrà evincere dalla tabella D sotto riportata, per un importo di pensione pari a 2.300 euro lorde nel 2022 (1.732 euro nette), la perdita netta calcolata sull’attesa di vita media raggiunge un mancato guadagno netto per gli uomini pari a 8.772 euro e per le donne pari a 9.541 euro. Con importi di pensione superiori, la perdita calcolata sull’attesa di vita cresce, fino a raggiungere per una pensione lorda di 3.840 euro (pensione netta 2.646 euro) un mancato guadagno per un uomo pari a 40.992 euro, mentre, per una donna pari a 44.462 euro.

TAB.D

EFFETTI DEL TAGLIO SULLA PEREQUAZIONE 2023-2024-2025 SULL’ATTESA DI VITA MEDIA

classe di importo	pensione anno 2022		perdita annua netta*				perdita netta per attesa di vita	
	lordo	netto	anno 2023	anno 2024	anno 2025	totale triennio	uomo	donna
							21,8	23,6
tra 4 e 5 TM	2.300	1.732	203	359	406	968	8.772	9.541
tra 5 e 6 TM	2.800	2.029	762	1.333	1.476	3.571	31.890	34.686
tra 6 e 7 TM	3.320	2.337	958	1.671	1.859	4.487	40.277	43.686
tra 7 e 8 TM	3.840	2.646	963	1.679	1.892	4.534	40.992	44.462

il netto del 2025 è calcolato con le norme irpef 2024

Considerando gli effetti dell’eventuale taglio della rivalutazione per l’anno 2025, con un indice stimato pari all’1,5%, incrociandolo con le attuali coorti delle pensioni vigenti, si prevede un taglio della rivalutazione che consentirà al Governo di recuperare 1 miliardo solo per l’anno 2025 - con effetti ovviamente cumulati per i prossimi anni – che si sommano ai 10 miliardi netti già contabilizzati per il triennio 2023-2025.